



IMU 2014

Il prossimo **16/12/2014** scade il termine per il pagamento della seconda rata (saldo) IMU.

Di seguito un riepilogo con le principali informazioni per questo tributo.

1. IMU: tipologie di immobili e aliquote (come indicato nell'Allegato "A" alla Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2014)

TIPOLOGIA	Aliquota totale anno 2014	Versamento a favore del Comune	Versamento a favore dello Stato	Detrazioni
Tutti gli immobili e i terreni (esclusi quelli indicati di seguito e quelli esenti – vedere punto 2)	1,06%	1,06%	0,00%	
Aree edificabili	0,96%	0,96%	0,00%	
Abitazioni principali (escluse le categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze	0,00%	0,00%	0,00%	
Abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una sola pertinenza per ogni tipologia: C2 – C6 – C7)	0,27%	0,27%	0,0%	€ 200
Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse unità immobiliari non risultino locate	0,00%	0,00%	0,00%	
Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risultino locate	1,06%	1,06%	0,00%	
Unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio o viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, dimorandovi abitualmente e risiedendovi anagraficamente, se il comodatario appartiene a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito dallo stesso soggetto, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.	0,00%	0,00%	0,00%	
Unità immobiliari e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio o viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, dimorandovi abitualmente e risiedendovi anagraficamente, se il comodatario appartiene a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 15.000,00	0,96%	0,96%	0,00%	
Alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati	0,50%	0,50%	0,00%	
Fabbricati rurali a uso strumentale	0,00%	0,00%	0,00%	
Immobili di categoria catastale D	1,06%	0,30%	0,76%	
Unità immobiliari con categoria catastale B, possedute da enti e associazioni ONLUS senza scopo di lucro anche se impiegate parzialmente per attività di tipo commerciale, se i relativi proventi sono destinati a sostenere l'attività istituzionale dell'ente	0,50%	0,50%	0,00%	

IMU: saldo 2014

La scadenza per versare il saldo IMU 2014 è fissata per il 16 dicembre 2014. L'imposta va versata tramite modello F24.

Per un supporto nel calcolo della rata IMU a saldo si può consultare il sito www.amministrazionicomunali.it che contiene un'apposita sezione (IMU 2014) per l'inserimento dei dati catastali e la stampa del modello F24.

E' inoltre possibile rivolgersi alla Ditta CE.R.IN S.r.l, via Matteo Pescatore angolo Via Barbano – Tel. 0115505348 – 0115505383 e-mail: tributi.cirie@cerinweb.it



2. IMU: esenzioni

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
3. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h) le abitazioni principali e le relative pertinenze, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- i) le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'articolo 21 del regolamento IUC e le relative pertinenze, ovvero l'unità:**
 - a. **posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;**
 - b. **concessa in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio o viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00. In caso di più unità immobiliari abitative concesse in comodato dallo stesso soggetto e rientranti nelle condizioni di esonero richiamate, l'agevolazione può essere applicata a una sola di esse.**